

REVISIONE DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

L'ORGANIZZAZIONE DEI POTERI

Il **Senato della Repubblica** si compone di novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e di cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica (art. 57).

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono con metodo proporzionale i senatori fra i propri componenti (74) e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori (21). Ad ogni Regione è assegnato un numero di rappresentanti proporzionale alla propria popolazione, che non può essere inferiore a due¹.

	<i>popolazione 2011</i>	<i>seggi da assegnare per Regione</i>
Piemonte	4.363.916	7
Valle d'Aosta	126.806	2
Liguria	1.570.694	2
Lombardia	9.704.151	14
Provincia Autonoma Bolzano	504.643	2
Provincia Autonoma Trento	524.832	2
Veneto	4.857.210	7
Friuli-Venezia Giulia	1.218.985	2
Emilia-Romagna	4.342.135	6
Toscana	3.672.202	5
Umbria	884.268	2

¹ Le Province autonome di Trento e Bolzano sono rappresentate da due senatori ciascuna. I senatori della Provincia di Bolzano sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento.

Marche	1.541.319	2
Lazio	5.502.886	8
Abruzzo	1.307.309	2
Molise	313.660	2
Campania	5.766.810	9
Puglia	4.052.566	6
Basilicata	578.036	2
Calabria	1.959.050	3
Sicilia	5.002.904	7
Sardegna	1.639.362	3
	59.433.744	95

Fonte: dossier n. 229 - luglio 2015, Senato

L'elezione del Senato avviene in conformità con le scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione delle elezioni regionali, secondo le modalità stabilite con la legge della Repubblica, approvata da entrambe le Camere, chiamata a disciplinare le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale.

Fino all'approvazione di suddetta legge è prevista una disciplina elettorale transitoria² mentre, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari a tale legge.

Le leggi che disciplinano le modalità di elezione di entrambe le Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi territoriali dai quali sono eletti, ne consegue che il Senato si rinnova parzialmente in corrispondenza del rinnovo dei Consigli regionali: il rinnovo degli organi rappresentativi regionali comporta la fine del mandato di tutti i senatori della regione, ivi compreso il sindaco. Il Senato è un organo continuo e non è soggetto a scioglimento,

Il Presidente della Repubblica conserva il potere di nominare senatori che abbiano illustrato la patria per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica 7 anni e non possono essere nominati per un secondo mandato. Rimangono senatori di diritto a vita solo gli ex Presidenti della Repubblica (art. 59). È importante sottolineare che i senatori di nomina presidenziale e quelli di diritto a vita non

² Ai sensi della quale ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri (della Regione o della Provincia autonoma) e da sindaci (dei Comuni compresi nel relativo territorio). I seggi sono ripartiti tra le liste secondo il metodo proporzionale del quoziente intero o dei più alti resti. I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per il quoziente ottenuto dividendo il numero dei voti complessivamente espressi per il numero dei seggi assegnati alla Regione o alla Provincia autonoma. All'interno di ciascuna lista i seggi sono attribuiti secondo l'ordine di presentazione dei candidati.

possono eccedere il numero complessivo di cinque, tenuto conto di quelli già in carica alla data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale.

Sono confermati il divieto di mandato imperativo (art. 67) e le prerogative dell'insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni e dell'inviolabilità (art. 68). Viene invece meno l'indennità parlamentare, poiché sussiste quella connessa alla funzione svolta sul territorio (art. 69).

In ordine alla verifica dei poteri la posizione delle due Camere è asimmetrica in ragione del diverso grado di elezione: la Camera dei deputati continua a giudicare i titoli di ammissione dei propri componenti, mentre il Senato della Repubblica prende atto della cessazione della carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore (art. 66).

I Regolamenti parlamentari di entrambe le Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari, mentre il solo Regolamento della Camera dei deputati è chiamato a disciplinare lo statuto delle opposizioni (art. 64). Questa differenza trae fondamento dalla constatazione che solo la Camera dei deputati è legata al Governo da un rapporto fiduciario, il che comporta la possibilità di individuare al suo interno le minoranze che si oppongono al Governo in carica in seguito alla votazione sulla fiducia iniziale. Il solo Regolamento del Senato, infine, stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali (art. 63, secondo comma).

Il **Senato** è chiamato a:

- rappresentare le istituzioni territoriali;
- esercitare le funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica;
- concorrere all'esercizio della funzione legislativa;
- concorrere all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione Europea;
- partecipare alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea;
- valutare le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni;
- verificare l'impatto delle politiche dell'Unione Europea sui territori;
- concorrere ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge;
- concorrere a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato;
- partecipare alla elezione del Presidente della Repubblica (art. 83), dei giudici della Corte costituzionale (art. 135) e dei membri laici del CSM (art. 104);
- svolgere inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali, nel qual caso non è previsto che la composizione della commissione d'inchiesta debba rispecchiare la proporzione dei gruppi presenti in Assemblea (art. 82);

- svolgere attività conoscitive e formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati (art. 70, sesto comma).

Il **procedimento legislativo** si articola in tre sub procedimenti (bicamerale, monocamerale e relativo alla clausola di supremazia) e si declina nei seguenti modi:

1. **Procedimento bicamerale** (art. 70, primo comma), che richiede l'approvazione dei disegni di legge da parte di entrambe le Camere per:
 1. le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali;
 2. le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari e le altre forme di consultazione di cui all'art. 71;
 3. le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
 4. la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e alla attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea;
 5. la legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'art. 65, primo comma, della Costituzione;
 6. la legge che regola le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché le modalità di sostituzione dei membri del Senato in caso di cessazione della carica elettiva regionale o locale;
 7. le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
 8. la legge che disciplina l'ordinamento di Roma capitale;
 9. le leggi che riconoscono ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni ordinarie ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione;
 10. la legge che disciplina l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti di Regioni, Comuni e Città metropolitane ai sensi degli artt. 117, quinto comma, e 120, secondo comma;
 11. la legge che disciplina i casi e le forme in cui le Regioni possono concludere accordi con altri Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
 12. la legge che determina i principi generali del patrimonio dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni;
 13. la legge che detta i principi fondamentali del sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Giunta regionale, dei membri della Giunta e dei consiglieri regionali, che definisce la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti e che stabilisce i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza;
 14. la legge che prevede il distacco dei Comuni da una Regione.

L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 70 prevede che le leggi elencate hanno contenuto proprio e possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate secondo il procedimento bicamerale. Si tratta di una previsione che tipizza il contenuto delle leggi elencate, qualificandole quali fonti di produzione di una specifica normativa e uniche sedi idonee a intervenire sulle materie individuate.

2. **Procedimento monocamerale**, che si applica in via generale (art. 70, terzo comma): tutte le leggi diverse da quelle bicamerali sono approvate dalla Camera dei deputati e sono esaminate dal Senato se lo richiede un terzo dei suoi membri entro dieci giorni dalla trasmissione da parte della Camera. In tal caso il Senato può approvare proposte di modifica entro i successivi trenta giorni. La Camera dei deputati delibera su tali proposte in via definitiva. Per la legge di bilancio e per quella che approva il rendiconto consuntivo (art. 81, quarto comma), le proposte di modifica del Senato devono essere approvate entro quindici giorni dalla trasmissione del testo da parte della Camera (art. 70, quinto comma). Quando il Senato non intenda procedere all'esame, ovvero quando sia decorso inutilmente il termine per deliberare ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
3. Solo per le leggi che danno attuazione all'art. 117, quarto comma, della Costituzione (**c.d. clausola di supremazia**) le proposte di modifica deliberate dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti possono essere "superate" dalla Camera dei deputati con l'approvazione finale del disegno di legge da parte della maggioranza assoluta dei propri membri (art. 70, quarto comma).

La seconda norma di chiusura del procedimento legislativo è stata inserita al sesto comma dell'art. 70 e prevede che i Presidenti delle Camere decidano, d'intesa fra loro, le eventuali questioni di competenza sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

La sola **Camera dei deputati**, essendo eletta direttamente dal Corpo elettorale, rappresenta la Nazione (art. 67) e partecipa alla determinazione dell'indirizzo politico, accordando e revocando la fiducia al Governo (art. 94).

Sono di esclusiva competenza della Camera dei deputati:

- la deliberazione dello stato di guerra a maggioranza assoluta dei componenti del collegio (art. 78);
- l'approvazione delle leggi di amnistia e indulto a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti (art. 79);
- l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali di natura politica, o che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi (art. 80);
- l'autorizzazione a sottoporre il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi nell'esercizio delle funzioni (art. 96).

La sola Camera dei deputati può essere sciolta dal Presidente della Repubblica (art. 88).

Sono modificate le disposizioni costituzionali relative agli **istituti di democrazia diretta**.

Per quanto concerne il *referendum* abrogativo (art. 75), sono previsti due diversi *quorum* di validità del voto: quando la proposta è stata sottoscritta da 500.000 elettori è la maggioranza degli aventi diritto al voto, quando la proposta è stata sottoscritta da 800.000 elettori è la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati. In entrambi i casi la proposta è approvata se ha raccolto il consenso della maggioranza dei voti validamente espressi.

Relativamente all'iniziativa legislativa popolare, è aumentato il numero degli elettori che devono sottoscrivere la proposta (da 50.000 a 150.000), poiché è previsto che i Regolamenti parlamentari garantiscano tempi, forme e limiti della discussione e della deliberazione conclusiva di tali proposte (art. 71, terzo comma).

È altresì prevista l'approvazione di una legge costituzionale chiamata a disciplinare condizioni ed effetti di *referendum* popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Come abbiamo già visto, la legge di attuazione di tali previsioni è di tipo bicamerale (art. 71, quarto comma).

Il **Presidente della Repubblica** è eletto dal Parlamento in seduta comune (che non è più integrato dai delegati regionali): per l'elezione è richiesta la maggioranza dei due terzi del collegio nei primi tre scrutini, quella dei tre quinti del collegio dal quarto al sesto scrutinio e la maggioranza dei tre quinti dei votanti (non più la maggioranza assoluta) dal settimo scrutinio in avanti (art. 83).

Le funzioni di supplenza del Presidente della Repubblica sono svolte dal Presidente della Camera dei deputati, mentre è il Presidente del Senato a convocare e presiedere il Parlamento in seduta comune per l'elezione del nuovo Presidente (art. 86, secondo comma).

Relativamente ai poteri presidenziali, il disegno di legge interviene sul potere di rinvio delle leggi approvate dal Parlamento, prevedendo il rinvio delle leggi di conversione dei decreti-legge, in tal caso il termine per la conversione è differito di 30 giorni. È esclusa la possibilità di configurare un potere presidenziale di rinvio parziale (art. 74).

Il disegno di legge interviene sul **ruolo del Governo nel procedimento legislativo** prevedendo la possibilità per l'esecutivo di chiedere l'iscrizione in via prioritaria all'ordine del giorno della Camera dei deputati dei disegni di legge considerati essenziali per l'attuazione del programma di Governo (**disegni di legge prioritari**). La Camera delibera sull'iscrizione entro cinque giorni dalla richiesta. In caso di iscrizione prioritaria, la pronuncia definitiva della Camera dei deputati deve intervenire entro settanta giorni dalla richiesta (**voto a data certa**). In questi casi, i tempi di partecipazione del Senato al procedimento legislativo sono ridotti della metà (15 giorni). Il termine di settanta giorni, tuttavia, può essere differito di quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione competente nonché alla complessità del disegno di legge. Il Regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge, ma è comunque previsto che fino all'adeguamento del Regolamento della Camera dei deputati suddetto differimento non possa essere inferiore a dieci giorni.

Tale procedura è esclusa per le leggi bicamerali (art. 70, primo comma), per le leggi in materia elettorale, per le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, per le leggi di amnistia e indulto e per quelle che stabiliscono il contenuto della legge di bilancio,

le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni (art. 72, settimo comma).

Investe il potere normativo di rango primario del Governo la modifica dell'art. 77, che intende affrontare l'abuso della **decretazione d'urgenza** "recependo" in Costituzione i limiti oggi previsti dalla legislazione ordinaria (L. 400 del 1988) e desumibili dalla giurisprudenza costituzionale:

- i decreti-legge non possono disciplinare le materie di cui all'art. 72, quinto comma, della Costituzione, per le quali la Costituzione prescrive la procedura legislativa normale (si tratta della materia costituzionale, dei disegni di legge di delega legislativa, di conversione in legge dei decreti-legge, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi). Relativamente alla materia elettorale è precisato che possono essere adottati decreti-legge per la disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni;
- i decreti-legge non possono reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti o regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;
- i decreti-legge non possono ripristinare l'efficacia di norme che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime per vizi non attinenti al procedimento;
- i decreti-legge debbono recare misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo;
- nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione in legge dei decreti-legge non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto;
- i disegni di legge di conversione devono essere approvati secondo il procedimento legislativo normale (art. 72, quinto comma).

Relativamente alla procedura di conversione, è previsto che i disegni di legge di conversione debbano essere sempre presentati alla Camera dei deputati, anche quando riguardino materie in relazione alle quali la funzione legislativa è esercitata collettivamente da entrambe le Camere. In secondo luogo è espressamente previsto che, in caso di rinvio presidenziale della legge di conversione, la perdita di efficacia del decreto-legge interviene entro novanta giorni dalla pubblicazione. Infine è delineata la partecipazione del Senato al procedimento di conversione: l'esame dei disegni di legge di conversione è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione del Senato possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione da parte della Camera dei deputati, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione da parte del Governo.

Il disegno di legge interviene sui compiti della **Corte costituzionale**, stabilendo che la Consulta si pronunci in via preventiva sulla legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, se adita con ricorso motivato sottoscritto da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato. Il giudizio deve chiudersi entro 30 giorni dal ricorso; l'accertamento dell'illegittimità costituzionale impedisce la promulgazione della legge (artt. 73, secondo comma e 134).

Di fronte alla Consulta è possibile impugnare le leggi elettorali approvate nel corso della attuale legislatura: alla data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale, un quarto dei componenti della Camera o un terzo dei componenti del Senato possono sottoporre al giudizio di legittimità costituzionale della Corte costituzionale le leggi promulgate nella legislatura in corso che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La Corte si pronuncia entro 30 giorni dal ricorso.

Relativamente alla composizione della Consulta, è prevista l'elezione "disgiunta" dei giudici costituzionali da parte delle due Assemblee parlamentari. La Camera elegge tre giudici e il Senato due. In sede di prima applicazione del novellato art. 135, alla cessazione della carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente alle due Camere partendo dalla Camera dei deputati.

È infine previsto che quando la Corte giudica i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione sia integrata da sedici cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione come deputati.

L'art. 97 della Costituzione è integrato al fine di garantire che l'organizzazione con legge dei pubblici uffici garantisca la trasparenza della amministrazione, oltre che l'imparzialità e il buon andamento.

È soppresso il Consiglio Nazionale dell'economia e del Lavoro (CNEL). Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza

IL TITOLO V

Le **Province** cessano di essere un'articolazione territoriale della Repubblica (art. 114) ed è abrogato ogni riferimento ad esse dal testo della Costituzione. Relativamente agli **enti di area vasta**, è prevista una competenza regionale ad eccezione dei profili ordinamentali generali dettati dal Legislatore statale. Al contempo il mutamento delle circoscrizioni delle **Città metropolitane** è stabilito con legge della Repubblica su iniziativa dei Comuni e dopo aver sentito la Regione.

È riformato l'istituto del **regionalismo differenziato** (art. 116, terzo comma). Le Regioni ordinarie che abbiano un bilancio in equilibrio tra entrate e spese possono chiedere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in alcune delle materie di legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma):

1. organizzazione della giustizia di pace;
2. disposizioni generali e comuni per le politiche sociali;

3. disposizioni generali e comuni in materia di istruzione, ordinamento scolastico, istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
4. politiche attive del lavoro, istruzione e formazione professionale;
5. commercio con l'estero;
6. tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente e ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
7. governo del territorio.

Nel riparto della funzione legislativa tra Stato e Regioni, viene meno la legislazione concorrente (ai sensi della quale oggi lo Stato è chiamato a dettare i principi fondamentali della materia e le Regioni la normativa di dettaglio), si arricchisce il novero delle materie di competenza statale esclusiva (nei fatti una parte delle materie che oggi sono rimesse alla legislazione concorrente è trasferita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato) che in molti aspetti viene più puntualmente definita (o tramite nuove formulazioni delle materie o tramite l'attribuzione del potere di adottare disposizioni generali comuni – art. 117, secondo comma).

È introdotta la c.d. **supremacy clause**, ai sensi della quale, su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale (art. 117, quarto comma).

Permane la **potestà legislativa regionale residuale** per tutte le materie che non sono riservate alla legislazione statale esclusiva. È espressamente attribuita alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e della mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, terzo comma).

Relativamente alla **potestà regolamentare**, è introdotto il criterio del parallelismo con la funzione legislativa; resta ferma la possibilità dello Stato di delegare con legge alle Regioni la potestà regolamentare nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva (art. 117, sesto comma).

Relativamente alle **funzioni amministrative**, è previsto che esse siano esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori (art. 118).

In materia di **autonomia finanziaria**, l'art. 119 prevede che le risorse derivanti dall'autonomia finanziaria regionale e locale assicurino il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni, sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni fissati con legge dello Stato.

È previsto il parere del Senato in relazione all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 120, fatti salvi i casi di motivata urgenza, e ai provvedimenti di scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente della Giunta (art. 126).

Ricordiamo infine che, fino alla revisione dei rispettivi statuti, alle Regioni speciali e alle Province autonome di Trento e di Bolzano non si applicano le disposizioni del Capo IV del disegno di legge cioè quelle che intervengono sull'attuale Titolo V della Parte II della Costituzione.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale in corso di esame di fronte alle Camere, e sino alla revisione degli statuti, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel testo attualmente vigente (c.d. regionalismo differenziato), ad esclusione di quelle riferite alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Resta ferma la disciplina prevista dagli statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione.

Successivamente alla revisione dei suddetti statuti, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dal disegno di legge costituzionale oggi *in itinere*.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai [dossier](#) del Servizio Studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in particolare al dossier n. [216/9](#) "Testo a fronte tra gli articoli della Costituzione e le modifiche apportate dal Senato e dalla Camera".

Si segnalano inoltre i precedenti dossier, soprattutto il n. 109, pubblicati sul [sito](#) del Gruppo Pd della Camera.